

Pubblicato il 20/12/2021

N.07441 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.  
N. 12250/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12250 del 2021, proposto da

Stefano Allassia, Marta Bendelli, Agnese Bianchini, Stefania Carmeli, Federico Fanelli, Paola Ghiandoni, Rosaria Murania, Valentina Pistolesi, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Magnani, Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero Dell Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Antonella Stella, non costituito in giudizio;

***decreto direttore generale USR Umbria n. 524 del 20 agosto 2021, con cui è stato***

***determinato, per ciascuna provincia, tipologia di posto e classe di concorso, il contingente di facoltà assunzionali destinabile alle assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e relativi allegati, come da Allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.***

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che allo stato, le censure proposte da parte ricorrente non appaiono idonee ad essere esaminate in sede cautelare, occorrendo una più compiuta valutazione di merito, previa integrazione del contraddittorio;

ritenuta comunque la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 dell'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone che la parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio secondo le modalità di cui all'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar del Lazio. Rinvia al Presidente delle Sez. IV bis, sezione competente in materia di sostegno dal 1°

gennaio 2022, per i provvedimenti di competenza.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**